

La presente deliberazione viene affissa il 23 MAG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 274 del 22 MAG. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione Fata Assicurazioni S.p.A c/ Provincia Bn - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Ventidue del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | _____          |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dot. Stanislao IANNELLA  
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

### LA GIUNTA

**Premesso** che con D.I. n. 7/07 questa Amministrazione agiva in giudizio c/ La Fata Assicurazioni S.p.A. per il recupero di somme dovute in virtù di contratto di garanzia ;con atto di citazione notificato il 5/3/07 la Fata Assicurazioni proponeva opposizione al predetto D.I.;

**Con** determina n.361/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento da Fata Assicurazioni S.p.A. c/ Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 5/3/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 361/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 361/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 5/3/07 dinanzi al Tribunale di Benevento promosso da Fata Assicurazioni S.p.A. c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

717  
74.602



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. ...<sup>25</sup>84.....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

13 GIU. 2007

MANUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA

SEDE

**Oggetto: DELIBERA G.P. N. 274 DEL 22.05.2007 AD OGGETTO: TRIBUNALE DI BENEVENTO - ATTO DI CITAZIONE FATA ASSICURAZIONI S.P.A. C/PROVINCIA DI BENEVENTO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

qu

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio LANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Sergio MULLO)

IL PRESIDENTE

(Dr. Le Carmine NARDONE)

N. 349 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

23 MAG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Sergio MULLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 11 GIU. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 GIU. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 11 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Gianclaudio LANNELLA

Copia per		il	_____	prot. n.	<u>ES. 4582</u>
<u>2</u> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il	_____	prot. n.	<u>13.6.07</u>
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti	<u>4090</u>	il	_____	prot. n.	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	<u>28.5.07</u>	il	_____	prot. n.	_____
<u>conf. Capigruppo</u>					

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Studio Legale  
Avv. Domenico Vizzone  
Via Cratilo di Atene, 31 - 00124 ROMA  
Tel. 06 50931195 - Fax 06 50930585

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E

CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO

Il FATA Assicurazioni Danni S.p.A., C.F. e P.I. 09052321008 S.p.a., a seguito di atto di scissione con effetto dal 30.12.06 della società F.A.T.A. Assicurazioni S.p.a. in F.A.T.A. Assicurazioni danni S.p.a. e F.A.T.A. Vita S.p.a., con sede in Roma alla Via Urbana 169/a - 00184, in persona del procuratore speciale Dr.ssa Paola Girotti, per procura Notaio Nicola Maggiore n. 51510/15226 del 08.06.2006, con conferma di efficacia della stessa con delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2006, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone del Foro di Roma e dall'Avv. Vincenzo La Brocca del Foro di Benevento, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Benevento Viale Mellusi n. 134, giusta delega apposta dietro il secondo foglio del ricorso per decreto ingiuntivo.

PREMESSO

- in data 24.1.07 veniva notificato al FATA Assicurazioni S.p.A. decreto ingiuntivo n° 7/07 emesso dal Tribunale di Benevento in data 5.01.07 su istanza della Provincia di Benevento con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 11.598,37, oltre agli interessi legali come dovuti fino alla concorrenza dell'importo garantito, nonché le spese di procedura, liquidate in € 93,00 per spese, € 410,00 per competenze ed € 150,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P. (all. 1);

- tale decreto è stato richiesto ed ottenuto sulla base dell'asserito inadempimento del FATA Ass.ni S.p.A. agli impegni assunti con la polizza fidejussoria n.

PROVINCIA DI BENEVENTO

15 MAR. 2007

→ Legale  
D. Vizzone



AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0006329 Data 07/03/2007  
oggetto ATTO DI CITAZIONE FATA  
ASS.NE  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

011/09/5900470, in virtù della quale l'Assicuratore aveva garantito la Provincia di Benevento nel rapporto da quest'ultima intrattenuto con la sig.ra Floredana Iacobucci, beneficiaria del contributo POR Regione Campania 2000/2006.

\*\*\* \*\*

Contro tale decreto, del tutto infondato in fatto e diritto in quanto, l'esponente propone opposizione per i seguenti motivi.

**In fatto**

1. Con decisione della Commissione Europea n. CE (2000) 2347 dell'8 agosto 2000 è stato approvato il Programma operativo Regionale della Regione Campania 2000/2006, pubblicato sul BURC numero speciale del 7/9/2000.
2. La Giunta Regionale ha approvato con deliberazioni nn. 747/2001 e 1151/2001 la proposta di Completamento di Programma attraverso il quale sono stati definiti gli aspetti operativi dell'attuazione degli interventi.
3. La Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 1480 del 6 aprile 2001 le disposizioni generali e i bandi per l'attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006 cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP relativamente al primo triennio 2000/2002.
4. Con deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 120 del 8/04/2002 è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura 4.8 del predetto programma e concernente l'ammodernamento strutturale delle aziende agricole, relativa al bimestre di valutazione n. 1 (periodo gennaio - febbraio 2002).

5. Tra le iniziative ammesse al finanziamento rientrava quella proposta dalla sig.ra Iacobucci Floredana per una spesa ammessa di € 32.217,69 ed un contributo pubblico di € 14.497,96.
6. Con Decreto Regionale Dirigenziale n. 2/145 del 15/05/2002 sono state accreditate a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento le risorse necessarie per il finanziamento delle iniziative di cui alla lettera D.
7. Con decreto n. 107 del 31/05/2002 la Provincia di Benevento Assessorato Agricoltura concedeva alla Ditta Iacobucci un contributo in conto capitale di € 14.497,96 per la realizzazione del progetto proposto, ed è stato determinato in 18 mesi il termine ultimo per il suo completamento.
8. I bandi di attuazione delle misure POR prevedono che ai beneficiari dei finanziamenti possa essere liquidato, a titolo di acconto, il 40% del contributo riconosciuto per la realizzazione delle iniziative ammesse, previo rilascio di idonea garanzia fidejussoria.
9. Su istanza della beneficiaria la Provincia di Benevento, con determinazione dirigenziale n. 1009/07 del 24/07/2002, concedeva alla sig.ra Iacobucci un'anticipazione di € 11.598,37.
10. In data 12/06/2002 con Polizza n. 011/09/5900470 il FATA Ass.ni S.p.A. si costituiva fideiussore nell'interesse della sig.ra Floredana Iacobucci ed a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento fino alla concorrenza di un importo pari all'ammontare di € 12.758,21.
11. La garanzia fidejussoria concerne il debito relativo alla restituzione di tutte le somme erogate dall'Amministrazione a titolo di acconto in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto finanziato e/o del mancato

rispetto delle condizioni previste nel decreto provinciale di concessione del contributo.

12. La garanzia fidejussoria, per espressa previsione contrattuale, aveva efficacia fino alla data del 29/02/2004 (termine ultimo previsto dal Decreto di concessione per la realizzazione del progetto, maggiorato di 90 giorni).

**In diritto**

### Nei confronti della Provincia di Benevento

#### Incompetenza del Tribunale di Benevento

Si eccepisce, *in primis*, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Roma in quanto la Provincia di Benevento, terza che ha manifestato la volontà di profittare della stipulazione del contratto di fideiussione predisposto dal FATA Ass.ni S.p.A. e dalla sig.ra Iacobucci, ha accettato implicitamente l'intero contenuto del contratto da queste ultime predisposto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale.

In tal senso: *"La cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. È, poi, caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti e salva la possibilità che trovino applicazione anche clausole contrattuali incompatibili con essa. Ne consegue che, qualora la causa del contratto di assicurazione fideiussoria sia quella di una*

*fideiussione, il terzo che manifesti la volontà di profittare della stipulazione del contratto predisposto dalle parti stipulanti accetta implicitamente l'intero contenuto del contratto da esse predisposto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che un'amministrazione locale, con la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva manifestato di voler profittare della polizza fideiussoria stipulata in suo favore dal contraente e dal garante, accettando anche la clausola derogativa della competenza territoriale fatta valere dal garante per opporsi all'ingiunzione)" (Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2005, n. 11261).*

#### **Mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo**

Senza recedere dall'eccezione suddetta si contesta l'avversa pretesa creditoria anche nel merito atteso che la Provincia di Benevento ha ottenuto il decreto opposto invocando l'operatività della polizza fideiussoria prestata dal FATA Ass.ni S.p.A., pur nella consapevolezza del fatto che essa non è più operativa fin dal 29/02/2004.

Per espressa previsione contrattuale, infatti, la garanzia prestata dal FATA Ass.ni S.p.A. nei confronti della Provincia di Benevento aveva validità dal 12/06/2002 al 29/02/2004 (termine ultimo previsto dal Decreto di concessione per la realizzazione del progetto, maggiorato di 90 giorni). Il Decreto n. 107 del 31/05/2002 della provincia di Benevento Assessorato Agricoltura Unità Operativa POR n. 1 all'art. 3 testualmente prevedeva: *"I lavori e gli altri investimenti ammessi a contributo da realizzarsi dovranno iniziare, pena la revoca del finanziamento concesso, entro e non oltre il 30° giorno dalla notifica del presente provvedimento e dovranno concludersi entro i tempi previsti nel cronogramma*

*allegato alla domanda di finanziamento e comunque non oltre i 18 mesi dall'emissione del presente provvedimento...".*

Atteso, quindi che il termine ultimo previsto nel Decreto per l'ultimazione dei lavori e/o investimenti ammessi a contributo scadeva nel novembre 2003 e che, in virtù della proroga di ulteriori giorni 90 accordati dal FATA Ass.ni S.p.A. il termine ultimo di operatività della polizza scadeva il 29 febbraio 2004; risalendo la prima lettera inoltrata dalla Provincia di Benevento alla sig.ra Iacobucci al 4 novembre 2004 e la prima inoltrata al FATA Ass.ni S.p.A. addirittura al 21/07/05 non vi è dubbio che nel caso in esame l'escussione della polizza fideiussoria è avvenuta oltre i termini di operatività temporale della stessa.

La Provincia di Benevento, che aveva approvato la polizza fideiussoria n. 011/09/5900470, non poteva non conoscere i limiti temporali di operatività della stessa, né è legittimata oggi ad azionare nei confronti del FATA Ass.ni S.p.A. qualsivoglia pretesa per il recupero della somma erogata alla sig.ra Iacobucci a titolo di anticipazione.

#### **Nei confronti della Sig.ra Iacobucci Floredana**

#### **Richiesta di chiamare in causa la Sig.ra Iacobucci Floredana**

La FATA S.p.A. chiede all'intestato Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa la sig.ra Iacobucci Floredana, residente in Amorosi (BV) alla Via Telese II Traversa - 82031 - che, nella denegata ipotesi di conferma del decreto opposto, dovrà rifondere il FATA Ass.ni S.p.A. di quanto quest'ultima fosse condannata a pagare in virtù della polizza fideiussoria n. 011/09/5900470.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 delle condizioni generali di assicurazione e degli artt. 1949 e ss. c.c., infatti, con il pagamento all'Ente assicurato, il F.A.T.A. S.p.A. si

surroga allo stesso per gli importi corrisposti.

\*\*\* \*\*

Per tutto quanto premesso e ritenuto in fatto e diritto, la FATA Assicurazioni-Danni S.p.A., come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

### CITA

La Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento L.go Carducci presso l'Avvocatura Provinciale, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Benevento, nei noti locali di via Raffaele De Caro, all'udienza del 11/06/07, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza suddetta, o di quella che venisse fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ad a comparire nella stessa udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i termine suddetti implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi, contrariis reictis, sentire accogliere le seguenti

### Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettata ogni richiesta avversaria:

in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, con vittoria di spese di lite;

in via preliminare, autorizzare l'esponente a chiamare in causa la sig.ra Iacobucci Floredana, residente in Amorosi (BV) alla Via Telese II Traversa - 82031, alla quale ritiene comune la causa sulla base dei fatti sopra esposti;

in via principale accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, accertata

l'inoperatività temporale della polizza fidejussoria *ex adverso* invocata, revocare il decreto opposto per infondatezza del credito preteso dalla Provincia di Benevento, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

in via subordinata, nella non creduta ipotesi di soccombenza, condannare la sig.ra Iacobucci Floredana al rifondere al F.A.T.A S.p.a. le somme rivendicate dalla Provincia di Benevento, con vittoria delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa ha un valore compreso in € 11.598,37.

Si deposita:

A) ricorso con decreto ingiuntivo opposto, notificato alla FATA S.p.A. in data 24.01.07;

- 1) polizza fideiussoria,
- 2) decreto n. 107 del 31/05/2002.

Roma-Benevento 02.03.07

Avv. Domenico Vizzone



## RELATA DI NOTIFICA

L'avv. Domenico Vizzone, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n.53/94 con delibera n. 40/1999 del 14/10/99, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, n. 312A di Reg. Cro., si è avvalso delle facoltà di notificazione a mezzo del servizio postale, previste dalla citata legge, e ha pertanto notificato copia del su esteso atto a:

- La Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento L.go. Carducci presso L'avvocatura Provinciale.

Avv. Domenico VIZZONE

